

CSR 2023-2027 della Regione Piemonte

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027).

Intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

Sotto-azione 1.2 Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico.

Intervento 1.2.1 reti antigrandine.

Intervento 1.2.2 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dell'intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sotto-azione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico del CSR 2023- 2027, Intervento 1.2.1 e 1.2.2.

Indice generale

Indice generale

1. Ambito di applicazione.....	3
2. Requisiti di ammissibilità.....	3
2.1. Elenco degli elementi di controllo.....	4
2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità.....	4
3. Impegni.....	4
3.1 Impegni essenziali.....	4
3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali.....	5
3.2 Impegni accessori.....	5
3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori.....	5
3.3 Azioni correttive.....	6
4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione.....	6
4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024.....	6
4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali.....	6
4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori.....	6
4.3.1. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare.....	6
4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	7
4.3.3 Calcolo della percentuale di riduzione.....	7
5. Inadempienza grave e ripetizione.....	8
6. False prove e omissioni intenzionali.....	8
7. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario.....	8
8. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni.....	8
9. Recupero di pagamenti indebiti.....	9
10. Applicazione di ulteriori sanzioni.....	9

1. Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 15 (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura, e delle foreste del 26/02/2024 n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari;
- applicare le relative sanzioni (con cui s'intendono anche le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi),

relativamente all'intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sotto-azione 1.2 Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico:

Intervento 1.2.1 reti antigrandine.

Intervento 1.2.2 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).

Una spesa è eleggibile se presenta le seguenti caratteristiche: effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e corrisponde a pagamenti.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata;
- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023 approvato con DD 159/A1714A/2023 del 22/02/20231. Qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche decurtate del 26,5%, relativo aspesse generali e tecniche nonché utili di impresa. Infine per le voci di spesa che non sono comprese nei punti precedenti dovranno essere prodotti almeno tre preventivi da tre ditte diverse o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

2. Requisiti di ammissibilità

Sotto-azione	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1.2	CR05 – Sono ammissibili a sostegno i seguenti comparti: ortofrutta, viticoltura, florovivaismo.
1.2	CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
1.2	CR07 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a: Sotto-azione 1.2 - Prevenzione per danni di tipo abiotico: 5.000 euro;
1.2	CR08 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito che per gli investimenti connessi a danni di tipo abiotico e biotico (riferimento ai danni di tipo biotico condizionata all'approvazione di modifica al PSP) la spesa ammissibile non possa superare la soglia di 150.000 euro.
1.2	possesso dei requisiti di imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
1.2	iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019 art.82 e aver costituito il fascicolo aziendale ai del DPR n. 503/99 in

	attuazione del D.lgs n. 173/98
1.2	Interventi realizzati non prima della presentazione della domanda di sostegno
1.2	Punteggio maggiore a quello minimo previsto dai bandi
1.2	Presentazione di progetti di investimento volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento

Le soglie di spesa ammissibile dei requisiti CR07 e CR08 si applicano a tutti i procedimenti amministrativi previsti dal bando. Per operazione si intende una domanda o un gruppo di domande presentate nell'ambito di uno specifico bando. Per il calcolo delle soglie dei requisiti CR07 e CR08 si prendono in considerazione solo le operazioni che comprendono domande idonee, finanziabili e liquidabili.

2.1. Elenco degli elementi di controllo

Sotto-azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo
1.2	Verifica dei dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento
1.2	Verifica dei documenti allegati alla domanda attraverso banche dati e dati satellitari	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento
1.2	Verifica dei dati presenti sulla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento

2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato, ossia non concesso fin dall'inizio, o revocato integralmente, ed eventualmente recuperato qualora già liquidato, se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

La realizzazione di una condizione di ammissibilità è di tipo "sì / no": o la condizione è soddisfatta o non lo è, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

3. Impegni

Il richiedente sottoscrive e rispetta gli impegni per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo i calcoli esposti successivamente e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

3.1 Impegni essenziali

Sotto-azione	Descrizione impegno essenziale
1.2	Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno

1.2	Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori
1.2	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni a partire dalla data di liquidazione del saldo, sia per beni mobili e attrezzature che per beni immobili e opere edili. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti
1.2	Concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate
1.2	presentare le domande entro i termini previsti dalle scadenze del bando.

3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali

Sotto-azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1.2	Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>
1.2	Ispezione	visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>
1.2	Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>

3.2 Impegni accessori

Sotto-azione	Descrizione impegno accessorio
1.2	obblighi di informazione e pubblicità: si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2022/129 come specificato dal bando.
1.2	concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.

3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori

Sotto-azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1.2	obblighi di informazione e pubblicità	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
1.2	concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>

3.3 Azioni correttive

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 nel caso di inosservanze di lieve entità degli impegni di cui sopra che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento, se il beneficiario può porvi rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, l'applicazione della sanzione è sospesa. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comportano l'annullamento della sanzione e il sostegno può essere erogato.

4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione

L'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri adottano atti e misure intese a:

- accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15,comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello. I parametri per l'individuazione della gravità della violazione sono individuati come segue:

4.3.1. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare

Descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	alto	5
Entità		
contributo pubblico < 50.000,00 euro pubblicità su sito WEB per uso professionale del beneficiario	basso	1
contributo pubblico ≥ 50.000,00 euro e <500.000,00 euro idonea cartellonistica	medio	3
contributo pubblico ≥500.000,00 idonea cartellonistica	alto	5
Durata		

ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Non presentare tutta la documentazione di rendicontazione prevista nei termini stabiliti	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di presentare tutta la documentazione di rendicontazione prevista nei termini stabiliti	alto	5
	Entità	
contributo pubblico ≤ 10.000,00 euro	basso	1
contributo pubblico > 10.000 e < 50.000 euro	medio	3
contributo pubblico ≥ 50.000,00 euro	alto	5
	Durata	
ritardo ≤ 10 giorni di calendario dalla data di presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo.	basso	1
ritardo > 11 e < 20 giorni di calendario dalla data di presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo.	medio	3
ritardo > 21 e ≤ 30 giorni di calendario dalla data di presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo.	alto	5

Se previsto dal bando in aggiunta alle sanzioni di cui sopra in sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

La presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo presentata dopo 30 giorni dalla scadenza comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

4.3.3 Calcolo della percentuale di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	1%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento. Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 4.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili inseguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

5. Inadempienza grave e ripetizione

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. False prove e omissioni intenzionali

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione del bando.

8. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.2021/2116 che elenca i seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona

gravemente colpita da tale calamità o evento;

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In questi casi non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento corretta.

9. Recupero di pagamenti indebiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

10. Applicazione di ulteriori sanzioni

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2023 – 2027, al D.M. n. 93348 del 26/02/2024, nonché alla Determinazione Dirigenziale del 13/5/2024 n. 357 e manuali ARPEA.